

SINTESI, PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI, DEL DPCM 11/03/20, DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20/03/20 E DELLE ORDINANZE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

- **sono sospese** le attività commerciali **al dettaglio**, fatta **eccezione** per le attività di vendita di generi **alimentari e di prima necessità** sia nell' ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell' ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l' accesso alle sole predette attività.
- **Nei giorni prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all' interno dei centri commerciali . La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie, e punti vendita di generi alimentari (DPCM 8 Marzo 2020)**
- **Nei giorni Festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all' ingrosso, comprese la attività di vendita di prodotti alimentari, (ord. RER n.45 del 21marzo 2020)**
- **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.**
- Restano, altresì, aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante** situati **lungo la rete autostradale** che possono vendere solo prodotti di asporto da consumarsi fuori dai locali, restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Sono sospesi i **mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.**

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da:

- **Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia**
- **Attività delle lavanderie industriali**
- **Altre lavanderie, tintorie**
- **Servizi di pompe funebri e attività connesse**

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi

Restano chiusi fino al 3 aprile – musei, cinema, teatri, scuole e università.

DALLE FAQ DEL GOVERNO RELATIVE ALLA CONSEGNA A DOMICILIO

1) Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. **Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.**

2) La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria? **Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.**

3) I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 (DPCM 11 Marzo 2020) e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? **Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro**